

SISTEMA GIOCO ITALIA

**FEDERAZIONE DI FILIERA
DELL'INDUSTRIA DEL
GIOCO E DELL'INTRATTENIMENTO**

***REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO***

(Approvato dall'Assemblea dei Soci del 9.11.2016)

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio Generale (di seguito CG).
2. La decisione positiva/negativa assunta dal CG è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci.
3. In caso di pronuncia negativa, ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa/Associazione richiedente al CG che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del CG ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino ai tre mesi successivi alle dimissioni.
2. Recesso del socio:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie ovvero con obbligazione contributiva fino ai tre mesi successivi al recesso
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino ai tre mesi successivi al recesso.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio Generale; cessazione immediata di tutti

i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

4. Cessazione dell'attività aziendale/Associativa.

CAPO III - Sanzioni

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
2. sospensione dell'impresa associata/Associazione, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
3. espulsione dell'impresa associata/Associazione, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
4. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda/Associazione che deve provvedere, su sollecitazione di Sistema Gioco Italia, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità
5. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi. Il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera. Le modalità di presentazione del ricorso sono previste nel regolamento di Confindustria.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso
 - a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. CG: da 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
 - a. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 20% dei voti totali
 - b. CG: su richiesta di 1/3 dei componenti
 - c. CG: possibile richiesta anche da parte del Revisore Contabile limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. Autoconvocazione: su richiesta della metà (50%) dei componenti in caso di inerzia del Presidente protratta a 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - i. dal 50 % dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di CG, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

- a. Assemblea: almeno il 30% dei voti esercitabili con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
- b. CG: metà (50%) dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno il 65% dei componenti
- c. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori
- d. solo per CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza

2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere più anziano di età.

3. Deleghe: presenza non delegabile nel CG.

4. Diritto ad un solo voto in CG anche in caso di partecipazione a più titoli.

5. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

6. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

7. Ammesso svolgimento dell'Assemblea attraverso l'ausilio di strumenti di audioconferenza ovvero videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali

- a. in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

- b. In Assemblea e CG: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
- 2. Quorum deliberativi speciali
 - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti complessivi esercitabili
 - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 75% dei voti complessivamente esercitabili
- 3. Modalità di votazione
 - a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone;
 - b. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

- 1. Gratuità generalizzata delle cariche, salvo quanto previsto per la carica di Revisore Contabile;
- 2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 2 anni rinnovabili per un secondo biennio, senza possibilità di ulteriori rielezioni.
 - b. Componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
- 3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

CAPO II – Requisiti di accesso

- 1. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione

confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.
4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa.